

Risposta dell'Ufficio

SINTESI

II. L'EUIPO ha attuato efficacemente il regolamento sui disegni e modelli e sul marchio dell'Unione europea, fornendo diritti di marchi, disegni e modelli con un elevato livello di protezione, validi in tutta l'Unione europea. La domanda è in costante aumento (+46 % negli ultimi cinque anni per i marchi dell'Unione europea). L'Ufficio si è occupato di questi volumi elevati garantendo livelli di servizio ottimali e un alto livello di soddisfazione dei clienti (tasso di soddisfazione dell'88 % secondo l'ultimo sondaggio sulla soddisfazione dei clienti), mantenendo comunque i costi sotto controllo. L'EUIPO ha ottenuto e mantenuto tutti i certificati ISO pertinenti ⁽¹⁾. Inoltre, l'eccellenza che lo contraddistingue in vari settori gli è stata riconosciuta anche a livello internazionale attraverso diversi riconoscimenti ⁽²⁾.

VI. Per quanto riguarda i marchi, il legislatore ha optato per l'inclusione delle tasse nel regolamento di base, stabilendo nel preambolo i criteri in base ai quali queste vengono definite. Le tasse sono determinate in base a tali criteri e soddisfano gli obiettivi. L'aumento sostenuto della domanda indica, a parere dell'EUIPO, che i relativi importi e strutturazione non costituiscono un ostacolo. Per quanto riguarda i disegni e modelli, la valutazione dell'*acquis* da parte della Commissione europea ha previsto un'analisi della struttura e degli importi delle tasse.

VII. Il legislatore ha stabilito una diversa procedura di scarico e di bilancio per tutte le agenzie dell'Unione europea (UE) interamente autofinanziate le quali, pertanto, non eseguono il bilancio dell'UE. La procedura generale di scarico applicata alle agenzie sovvenzionate consiste nel ritenere l'organismo in questione responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'UE dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio, vale a dire le due autorità competenti in materia. Se non è prevista alcuna erogazione di fondi provenienti dal bilancio dell'UE, non vi è alcuna giustificazione giuridica per attribuire al Parlamento europeo e al Consiglio la responsabilità del scarico.

L'EUIPO è un'agenzia interamente autofinanziata, che non impone alcun onere ai contribuenti dell'UE. Tale autonomia finanziaria gli permette di coprire i costi di tutte le proprie attività con entrate generate dalle tasse versate dai clienti, che sono principalmente imprese.

Il modello di governance dell'EUIPO è generalmente in linea con l'orientamento comune sulle agenzie decentrate e tiene conto del suo contesto specifico; il suo regolamento finanziario è

⁽¹⁾ Qualità (ISO9001), gestione clienti (ISO10002), gestione della sicurezza delle informazioni (ISO 27001) e salute e sicurezza (ISO45001)

⁽²⁾ Ufficio di proprietà intellettuale (PI) più innovativo al mondo secondo la prestigiosa World Trademark Review, «Silver Award» ai premi europei per i centri di contatto e i servizi ai clienti per il «miglior uso dell'analisi dei clienti», riconoscimento ai premi per la comunicazione digitale e selezione in rosa ristretta per due riconoscimenti in occasione del premio del Mediatore europeo per la buona amministrazione.

generalmente allineato al regolamento finanziario quadro applicabile alle agenzie e agli organismi dell'UE.

In questo contesto, l'EU IPO non ritiene che il meccanismo di discarico confermato dal legislatore in occasione dell'ultima riforma legislativa comporti debolezze in termini di responsabilità, essendo in effetti rivolto al contesto specifico dell'Ufficio. Diversi articoli del regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE) riveduto hanno addirittura rafforzato il quadro di responsabilità dell'EU IPO (cfr. in particolare l'articolo 153, paragrafo 1, lettere da a) a c), l'articolo 157, paragrafo 4, lettera c) e lettera e), l'articolo 172, paragrafo 9, e l'articolo 176, paragrafo 1).

OSSERVAZIONI

19. Il regolamento finanziario dell'Unione europea riconosce che il meccanismo di discarico tiene conto della struttura di finanziamento delle agenzie.

L'EU IPO è un'agenzia interamente autofinanziata, che non impone alcun onere ai contribuenti dell'UE. Tale autonomia finanziaria gli permette di coprire i costi di tutte le proprie attività con entrate generate dalle tasse versate dai clienti, che sono principalmente imprese.

In tale contesto, l'EU IPO ritiene che la logica alla base della decisione del legislatore di prevedere diversi modelli di discarico sia chiara. Infatti, l'obiettivo della procedura generale di discarico applicata alle agenzie sovvenzionate consiste nel conferire all'organismo in questione la responsabilità dell'esecuzione del bilancio dell'UE dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio, vale a dire le due autorità competenti in materia. Se non è prevista alcuna erogazione di fondi provenienti dal bilancio dell'UE, non vi è alcuna giustificazione giuridica per attribuire al Parlamento europeo e al Consiglio la responsabilità del discarico.

La procedura di discarico dell'EU IPO segue le disposizioni dell'attuale quadro finanziario e tiene conto delle relazioni della Corte dei conti europea.

Conformemente alle disposizioni del regolamento istitutivo dell'EU IPO, il discarico è concesso dal Comitato del bilancio, che è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, due rappresentanti della Commissione e un rappresentante del Parlamento europeo. Inoltre, vari portatori di interessi, compresi i rappresentanti delle associazioni di utenti, partecipano in qualità di osservatori agli organi direttivi, garantendo una maggiore trasparenza.

L'EU IPO ha sempre ricevuto pareri di audit senza riserve dalla Corte dei conti europea e il discarico è sempre stato concesso all'unanimità al Direttore esecutivo, compresi i voti a favore dei rappresentanti della Commissione europea e del Parlamento europeo in seno al Comitato del bilancio dell'Ufficio.

21. Esercitare un controllo su una qualsiasi delegazione rappresentata negli organi direttivi dell'EU IPO sarebbe espressamente contrario ai sistemi di voto sia del Consiglio di amministrazione sia del Comitato del bilancio dell'Ufficio di cui all'articolo 156, paragrafo 5, e all'articolo 171, paragrafo 3, RMUE, che sono stati adottati secondo la procedura legislativa ordinaria (precedentemente nota come «codecisione»), alla quale hanno partecipato attivamente la Commissione europea e il Parlamento europeo. Inoltre, la struttura degli organi direttivi dell'EU IPO rispecchia il principio fondamentale dell'amministrazione dei diritti

di proprietà intellettuale dell'Unione europea, ossia la coesistenza e la complementarità dei sistemi nazionali e dell'UE.

Peraltro, tali disposizioni sono conformi ai livelli di partecipazione concordati dalle istituzioni stesse nell'approccio comune sulle agenzie decentrate.

Dalla riforma legislativa del marzo 2016, su 304 decisioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato del bilancio durante le riunioni di cui sopra, la Commissione ha votato contro in due occasioni (0,66 %), di cui una è l'esempio fornito dalla Corte, e il Parlamento europeo si è astenuto su tre di esse (1 %).

Per quanto riguarda l'esempio del regolamento finanziario, è importante sottolineare che il testo è stato sottoposto a consultazione formale sia della Corte dei conti europea sia della Commissione, conformemente alle disposizioni del regolamento istitutivo dell'Ufficio.

Nel suo parere 1/2019, la Corte ha osservato che il regolamento finanziario proposto si basa in larga misura sul regolamento finanziario quadro, esprimendo inoltre considerazioni particolari, tra cui relativamente al quadro di responsabilità (cfr. il paragrafo 22).

22. Le riserve della Corte in merito alla procedura di scarico dell'EU IPO erano state segnalate in precedenti occasioni, anche prima dell'ultima riforma legislativa. L'accordo interistituzionale ha concluso, tuttavia, che la procedura di scarico e di bilancio dovesse essere sottoposta al Comitato del bilancio dell'Ufficio, composto da rappresentanti della Commissione europea, del Parlamento europeo e degli Stati membri, generalmente in linea con l'approccio comune sulle agenzie decentrate e con il quadro normativo.

L'EU IPO, dal canto suo, fornisce al Parlamento europeo i suoi programmi di lavoro, le relazioni annuali, i conti finanziari e le relazioni semestrali sulla sua situazione finanziaria.

23. La ripartizione delle responsabilità tra Consiglio di amministrazione e Comitato del bilancio è stabilita nel RMUE in quanto i rispettivi ruoli sono distinti e descritti in dettaglio nella normativa.

In merito ad altre relazioni suscettibili di interferire, i membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato del bilancio sono tenuti a dichiarare ogni anno eventuali conflitti reali o percepiti.

24. L'Ufficio non ha alcuna influenza sulle nomine dei membri (titolari e supplenti) dei suoi organi direttivi. Le nomine hanno luogo conformemente al regolamento interno del Consiglio di amministrazione e del Comitato del bilancio, secondo il quale «ogni Stato membro, la Commissione e il Parlamento europeo nominano le persone che li rappresenteranno in qualità di rappresentanti e supplenti».

Pertanto, gli Stati membri, la Commissione e il Parlamento sono i soggetti responsabili della selezione dei loro rappresentanti incaricati del processo decisionale e sono in grado di esprimere il loro voto nell'ambito delle prerogative chiaramente definite dal RMUE. Per quanto riguarda l'aspetto della procedura di scarico, come già spiegato in precedenza, l'indipendenza finanziaria dell'Ufficio le cui entrate provengono principalmente dalle tasse pagate dagli utenti del sistema giustifica una procedura di scarico da quella prevista per le agenzie finanziate dal bilancio dell'UE. Infatti, la coesistenza dei sistemi di PI nazionali e

dell'UE richiede che gli Stati membri siano in grado di verificare che l'Ufficio rimanga nei limiti del proprio mandato. Inoltre, come ulteriormente specificato al considerando 37 e all'articolo 175, RMUE, la revisione dei conti è effettuata dalla Corte dei conti per garantire un adeguato controllo finanziario dell'Ufficio.

31.

(b)Le strutture delle tasse nazionali rientrano nell'ambito della sovranità finanziaria nazionale e vi è pertanto un potenziale limitato in termini di convergenza.

37. La situazione dell'EU IPO è diversa da quella delle agenzie menzionate in quanto i legislatori hanno deciso che le tasse dovrebbero essere fissate a livello del regolamento istitutivo dell'Ufficio, data la loro importanza essenziale per il funzionamento del sistema del marchio dell'Unione europea e la sua relazione complementare per quanto riguarda i sistemi dei marchi nazionali.

Per quanto riguarda l'eccedenza di bilancio entro il 2020, il saldo riportato (capitolo 10.1 del bilancio) ammonta a 165,5 milioni di EUR e corrisponde alle riserve finanziarie che possono essere rese disponibili a sostegno delle politiche dell'UE in materia di PI. L'eccedenza netta accumulata prima dell'entrata in vigore del regolamento sul marchio dell'Unione europea ammontava a 185,2 milioni di EUR e da allora si è ridotta a 153,9 milioni di EUR, secondo il bilancio del 2022. Le iniziative pianificate nonché quelle nuove attualmente in discussione dovrebbero contribuire a ridurre in modo significativo tale eccedenza nei prossimi anni.

Per quanto riguarda l'eccedenza generata a partire dal 2016, il RMUE prevede meccanismi per impedire nuovi, significativi accumuli, in particolare la compensazione e il possibile trasferimento di nuove e sostanziali eccedenze al bilancio dell'UE.

L'eccedenza esistente prima dell'entrata in vigore del RMUE riveduto viene mobilitata dal 2020, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario dell'Ufficio, a sostegno delle politiche dell'Unione in materia di PI.

In termini di efficienza le operazioni dell'EU IPO sono monitorate e comunicate attraverso vari mezzi, come il bilancio per attività e il costo unitario. I risultati mostrano in effetti una maggiore efficienza, in parte perché i depositi di MUE sono aumentati del 46 % negli ultimi cinque anni, una percentuale notevolmente superiore all'evoluzione della spesa annua.

39. Il RMUE riconosce formalmente che le tasse dovrebbero garantire la coesistenza e la complementarità tra il marchio dell'Unione europea e i sistemi dei marchi nazionali, tenendo conto anche delle dimensioni del mercato del primo. In tale contesto, l'entità della protezione offerta da un RMUE rispetto alla tutela del diritto nazionale giustifica un livello di tasse più elevato.

41. Per quanto riguarda le tasse relative ai marchi, il legislatore ha optato per l'inclusione nel regolamento di base, stabilendo nel preambolo i criteri in base ai quali queste vengono fissate, rispondendo così all'esigenza di trasparenza. L'EU IPO ritiene che i criteri siano chiari e che le tasse siano determinate in base a essi.

In base al principio secondo il quale le entrate devono essere sufficienti a conseguire l'equilibrio il bilancio, l'obiettivo è raggiunto in quanto le entrate derivanti dalle tasse hanno impedito all'EU IPO di ricorrere a una sovvenzione di equilibrio dal bilancio dell'UE.

Per quanto riguarda l'eccedenza, come precedentemente menzionato, la questione è stata affrontata dal legislatore attraverso la revisione del RMUE. In linea di principio, nuovi meccanismi quali la compensazione e l'eventuale trasferimento di un'eccedenza sostanziale al bilancio dell'UE dovrebbero impedire l'accumulo di eccedenze significative.

D'altro canto, parte dell'eccedenza generata prima della riforma legislativa è mobilitata a sostegno delle politiche dell'Unione in materia di PI.

43. Il meccanismo di compensazione è stato istituito dal legislatore per compensare parte dei costi sostenuti dagli Stati membri per il ruolo da questi svolto nel garantire il corretto funzionamento del sistema del marchio dell'Unione europea. L'importo complessivo corrisponde al 5 % delle entrate annue dell'EU IPO, a condizione che non provochi un disavanzo di bilancio e non sia collegato a tasse nazionali di deposito.

44. Ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 5, secondo comma, RMUE, al fine di documentare le spese sostenute, gli Stati membri devono trasmettere all'Ufficio, entro il 31 marzo di ciascun anno, dati statistici che dimostrano i dati cui si riferiscono i quattro indicatori per l'anno precedente; tali dati saranno quindi inclusi nella proposta presentata al Consiglio di amministrazione. Le autorità centrali degli Stati membri saranno responsabili di trasmettere i suddetti dati statistici ogni anno all'Ufficio nonché di verificarne e certificarne la validità. Gli organi centrali degli Stati membri saranno altresì responsabili di individuare e nominare le altre autorità nazionali competenti le cui spese siano ammissibili nel quadro dello schema di compensazione, come previsto dall'articolo 172, paragrafo 4, RMUE.

Questi dati non influiscono sull'importo complessivo della compensazione, che corrisponde al 5 % delle entrate annue, ma sono utilizzati per la distribuzione dei fondi tra gli Stati membri.

45. A parere dell'EU IPO, dal considerando 36 del preambolo del RMUE risulta chiaramente che il meccanismo di compensazione è stato introdotto dal legislatore al fine di coprire parte dei costi sostenuti dalle autorità degli Stati membri anziché di istituire un sistema di risarcimento integrale basato su criteri esatti. Inoltre, le autorità i cui costi sono destinati a essere compensati (uffici nazionali della proprietà intellettuale, forze di polizia, dogane, magistratura) possono disporre o meno di un proprio bilancio, in quanto la maggior parte o, in alcuni casi, tutte queste autorità fanno parte dell'amministrazione statale centrale e non dispongono di un bilancio separato proprio.

Riquadro 2

- (1) Il numero annuale di domande di marchio dell'Unione europea in ciascuno Stato membro è uno degli indicatori utilizzati per il calcolo, mentre la fornitura di informazioni sul funzionamento del sistema del marchio dell'Unione europea attraverso helpdesk e centri di informazione è uno dei servizi soggetti a compensazione. I due non sono correlati. Inoltre, le informazioni di cui all'articolo 172, RMUE, non si sovrappongono ad alcuna attività di promozione o sensibilizzazione finanziata attraverso progetti di cooperazione europei, nella misura in cui questi ultimi si riferiscono ad attività di sensibilizzazione che vanno al di là di quelle offerte

attraverso centri di informazione. Inoltre, l'articolo 152, RMUE, fa riferimento alla cooperazione sotto forma di condivisione di informazioni a sostegno delle attività dei centri di informazione (paragrafo 1, lettera e) o ad attività di formazione e di informazione (paragrafo 6), nessuna delle quali è coperta dal meccanismo di compensazione di cui all'articolo 172, RMUE.

50. La ricezione favorevole di questi servizi da parte dei clienti contribuirà alla creazione del centro di mediazione, come descritto nel piano d'azione delle commissioni di ricorso 2021-2026 (ambito di intervento 4), che amplierà i servizi di risoluzione alternativa delle controversie offerti per coprire tutti i procedimenti inter partes in tutte le istanze dell'Ufficio.

51. Gli articoli 119 e 120, RMUE, stabiliscono meccanismi volti a contenere tali differenze: gli avvocati sono autorizzati a esercitare la rappresentanza in tutta l'UE, con eccezioni di portata minore. Tale rappresentanza professionale è accettata nella maggior parte degli Stati membri, mentre in quegli Stati membri in cui la rappresentanza è aperta a persone non qualificate è stata introdotta una norma uniforme di cinque anni di pratica per ridurre le disparità.

52. L'Ufficio ha rapidamente intrapreso misure per correggere gli errori individuati dalla Corte e per verificare che il numero di potenziali errori non sia stato significativo.

Dalla sua istituzione, l'EUIPO ha ricevuto in totale 2 397 000 domande di marchio dell'Unione europea, di cui oltre 2 000 000 sono state registrate con successo come marchi.

L'Ufficio ha effettuato un controllo completo della qualità del registro, accertando un tasso di errore pari solo allo 0,018 %.

I cinque casi che presentano omissioni sono relativi a voci preesistenti, come chiaramente indicato nello strumento ⁽³⁾.

Per quanto riguarda il registro dei disegni o modelli comunitari (DMC), in merito alla completezza per la seconda lingua è stato individuato e risolto un errore nel sistema associato a disegni o modelli con status giuridico di «oggetto di rinuncia» ⁽⁴⁾.

53. Tenendo conto del tasso di ricorso al Tribunale (storicamente compreso tra l'8 % e il 12 %), si può notare che l'efficienza del sistema è già elevata. La qualità e la coerenza sono una priorità elevata per le commissioni di ricorso nel loro piano d'azione 2021/2026. Diverse iniziative, in particolare la creazione di circoli di coerenza all'interno delle commissioni, i cui compiti principali saranno lo svolgimento di ricerche e l'analisi della giurisprudenza, sia a livello delle commissioni di ricorso sia a livello del Tribunale/Corte di giustizia dell'Unione europea, mirano a consentire una maggiore armonizzazione, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle commissioni, e a lavorare per migliorare ulteriormente la coerenza del processo decisionale.

⁽³⁾ Al momento dell'attivazione del sistema, con decisione N. EX-21-4 del Direttore esecutivo, i clienti sono stati informati della limitata disponibilità di dati per le voci preesistenti.

⁽⁴⁾ L'Ufficio registra più di 100 000 disegni e modelli l'anno e in media 120 sono oggetto di rinuncia, ossia lo 0,01 %. La seconda lingua è disponibile tramite lo strumento eSearch Plus per tutti i diritti di PI.

55. La principale cooperazione tra gli uffici nazionali della proprietà intellettuale e l'EU IPO si svolge attraverso progetti di cooperazione europei (PCE) nel quadro degli accordi di cooperazione annuali. Dal 2020 è stata introdotta l'opzione semplificata di finanziamento dei costi (somme forfettarie) per tutti i tipi di attività legate ai PCE, fatta eccezione per l'attuazione dei progetti. Poiché il 2020 è stato considerato un progetto pilota, questo metodo sarà riveduto.

57. In assenza di orientamenti nel regolamento finanziario, dal 2020 l'EU IPO ha attuato un modello di somma forfettaria basato sulle informazioni disponibili.

(a) I dati storici verificati dei singoli beneficiari riguardavano solo l'anno precedente al fine di rappresentare e rispecchiare le informazioni finanziarie più aggiornate dei beneficiari.

(b) Le attività promozionali, in qualità di progetto pilota, sono soggette a somme forfettarie. Il raggruppamento e la classificazione delle attività promozionali per il calcolo delle somme forfettarie si sono basati sui seguenti criteri:

- fornitura di informazioni/consulenza;
- eventi divulgativi;
- attività dell'Osservatorio.

Al momento di stabilire somme forfettarie e raggruppare le attività sulla base di eventuali criteri, una certa standardizzazione è il risultato logico del processo, in cui vengono concessi importi forfettari simili ad attività diverse.

(c) Nel calcolare il tasso medio giornaliero, gli uffici nazionali della proprietà intellettuale hanno incluso le retribuzioni di tutti i profili del personale interno che partecipano ai progetti di PCE 2019 al fine di stabilire un tasso medio per ciascun ufficio nazionale. Tali tassi medi sono stati utilizzati per calcolare la somma forfettaria sulla base dello sforzo necessario stimato in giorni/persona desunto dai dati storici disponibili.

L'Ufficio rivedrà la metodologia di calcolo delle somme forfettarie tenendo conto delle osservazioni della Corte dei conti.

58. L'accordo di cooperazione stabilisce chiaramente, ai sensi dell'articolo 28, che il calcolo dell'indennità totale si basa su diversi valori di servizio. Nel 2007, quando la banca dati TMview è stata discussa dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato del bilancio prima del suo avvio, la metodologia e gli importi sono stati discussi e approvati da tutti i rappresentanti. Durante queste riunioni del 6 novembre 2007 (CA/08/S36/C2/IT al punto «Progetto Euroregister») e nell'articolo 28.9 degli accordi di cooperazione è stato chiaramente indicato che i costi di funzionamento non avrebbero avuto alcun collegamento con i costi reali necessari per la manutenzione della banca dati presso i singoli uffici («... i costi di funzionamento non terranno conto delle risorse necessarie per la costruzione, l'utilizzo e il supporto delle applicazioni»). In altre parole, il contributo non è legato ai costi bensì alla qualità del servizio (prestazione dei valori di servizio).

Il controllo e la valutazione dei tre indici SP3, SP4 e SP5 sono di competenza dell'EU IPO in collaborazione con gli uffici di PI; presso l'Ufficio stesso, i diversi valori degli indici sono monitorati quotidianamente e una relazione dettagliata sulle prestazioni degli uffici nazionale

della proprietà intellettuale viene inviata a ciascun ufficio ogni tre mesi per il controllo e l'approvazione.

59. Come indicato in precedenza, il contributo non è collegato ai costi. Il calcolo del costo di gestione medio e dell'importo versato agli uffici nazionali della proprietà intellettuale dipende solo dalla prestazione dei valori di servizio definiti.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 1 – Completare e aggiornare i quadri normativi dell'UE in materia di DPI

97. Per quanto riguarda le tasse relative ai marchi, il legislatore ha optato per l'inclusione nel regolamento di base, stabilendo nel preambolo i criteri in base ai quali queste vengono definite. L'EUIPO ritiene che gli importi delle tasse consentano di conseguire gli obiettivi fissati dal legislatore e che la crescita sostenuta della domanda di RMUE dimostri che non vi è alcun problema percepito dai portatori di interesse in merito ai suddetti importi.

Il quadro di governance e responsabilità dell'EUIPO è stato confermato e rafforzato dal legislatore attraverso l'ultima riforma legislativa avvenuta cinque anni fa. In generale, è in linea con l'orientamento comune sulle agenzie decentrate e con le disposizioni del regolamento finanziario dell'Unione europea che garantiscono che la struttura di finanziamento delle agenzie incida sui loro meccanismi di scarico. L'EUIPO è un'agenzia interamente autofinanziata, che non impone alcun onere ai contribuenti dell'Unione europea. Tale autonomia finanziaria gli permette di coprire i costi di tutte le proprie attività con le entrate generate dalle tasse pagate dai clienti, che sono principalmente imprese. Inoltre, L'EUIPO ha sempre ricevuto pareri di audit senza riserve dalla Corte dei conti europea e il scarico è sempre stato concesso all'unanimità al Direttore esecutivo, compresi i voti favorevoli dei rappresentanti della Commissione europea e del Parlamento europeo in seno al Comitato del bilancio dell'Ufficio stesso.

99. Le opzioni semplificate in materia di costi (somme forfettarie) sono state applicate per la prima volta come progetto pilota nel 2020 e riguardano una parte delle attività di cooperazione quali i gruppi di lavoro e le attività promozionali, mentre i progetti di attuazione più complessi presso gli uffici nazionali della proprietà intellettuale (back office, front office, raccolta e archiviazione di fascicoli storici, ecc.) si basano sui costi effettivi sostenuti e i costi di esercizio si basano sulla qualità del servizio fornito.

Prima della fase di attuazione, gli uffici nazionali della proprietà intellettuale sono stati consultati, coinvolti e informati in merito alla metodologia per il calcolo delle somme forfettarie e alla questione dei costi operativi.

L'EUIPO tuttavia rivedrà la metodologia di calcolo delle somme forfettarie indicate tenendo conto dell'osservazione della Corte.

Raccomandazione 3 – Migliorare i sistemi di finanziamento, controllo e valutazione

(a) L'EUIPO accetta la raccomandazione. L'Ufficio rivedrà la propria metodologia di calcolo delle somme forfettarie utilizzata per alcune attività di cooperazione europee tenendo conto delle osservazioni della Corte.

(b)L'EU IPO accetta la raccomandazione. L'Ufficio esaminerà ulteriori elementi relativi alla qualità dei dati in relazione all'attuazione di nuove tecnologie, come la blockchain, che potrebbero apportare ulteriori elementi tali da giustificare la continuità del modello rivisto di costi operativi.

(c)L'EU IPO accetta la raccomandazione e migliorerà ulteriormente il proprio sistema di valutazione.